



COMUNE DI BRAONE

PROVINCIA DI BRESCIA

25040 Braone (BS) - Via Re, n. 2,
C.F. 00855380176
e-mail info@comune.braone.bs.it

Tel. 0364-434043 Fax 0364-433791
P.I. 00583040985
Pec. protocollo@pec.comune.braone.bs.it

Convenzione per utilizzo dell'immobile sito in Via Re n. 3 alle Associazioni presenti nel territorio

L'anno duemiladiciannove, addì _____, del mese di _____ in Braone, nella residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

TRA

Ing. Sergio Mattioli, nato a Sellero (BS) il 04/01/1961 in qualità di Sindaco del Comune di Braone, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale. n. ____ del _____;

E

il Sig./la Sig.ra _____ nato/a a _____ () il _____, residente in Via _____ a _____ (), in qualità di Presidente dell'associazione **Gruppo Alpini Braone** – Codice Fiscale 90019320176 parte comodataria;

PREMESSO che:

- il Comune di Braone è proprietario dell'immobile sito in via Re n. 3 a Braone;
- detto immobile è stato utilizzato nel quinquennio a partire dal 2014-2018 dalle Associazioni presenti sul territorio che ne hanno fatto richiesta: Gruppo AVIS, Gruppo Alpini e Centro Amicizia Auser;
- le associazioni suddette, di cui si conosce l'operato e lo statuto e di cui se ne condividono i fini, hanno intenzione di prorogare il contratto di comodato di uso gratuito per l'immobile di Via Re n. 3 a Braone, ai fini istituzionali e come sede legale delle stesse;
- non esistono al momento altre richieste di utilizzo dei locali in oggetto;
- l'utilizzo di detto immobile tramite comodato d'uso gratuito alle suddette associazioni è scaduto in data 31/12/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – oggetto della convenzione

Il Comune di Braone concede in comodato d'uso gratuito l'immobile ubicato in Braone, Via Re n. 3, piano rialzato, alle Associazioni denominate "Gruppo AVIS Braone", "Gruppo Alpini Braone" e "Auser Insieme- Centro Amicizia Braone", successivamente denominate "Associazioni", esclusivamente per i fini istituzionali della stesse (riunioni, assemblee, eventi divulgativi ed associativi).

La durata della concessione viene fissata in anni 5 (anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 30/09/2024.

Il Comune si riserva comunque la priorità assoluta nell'utilizzo precisando che, in caso di sopravvenuto urgente ed imprevedibile bisogno, l'Amministrazione comodante potrà esigere la restituzione immediata.

Le Associazioni esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo verificarsi per fatti connessi alle attività svolte dal comodatario stesso.

ART. 2 - Oneri e doveri a carico del concessionario

L'uso di cui all'art. 1 viene concesso alle Associazioni a titolo gratuito, per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione fino alla data di scadenza prevista.

Alle Associazioni è fatto divieto di permettere a chiunque l'utilizzo dei locali di fuori dei casi di cui al comma 1, pena la revoca immediata della presente convenzione.

Le Associazioni si impegnano ad agire, nell'ambito dell'utilizzo e della gestione dei locali oggetto della presente convenzione, nell'interesse del Comune e nel rispetto delle norme fissate dal Comune stesso, oltre che ad ottemperare ad ogni eventuale ulteriore istruzione da parte del Comune, anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

È obbligo delle Associazioni:

- vigilare per il rispetto del corretto utilizzo dell'immobile;
- comunicare l'inosservanza delle regole di buon comportamento ed eventuali atti di vandalismo;
- segnalare prontamente la necessità di eventuali riparazioni, anche quelle di ordinaria manutenzione;
- lasciare puliti i locali dopo ogni utilizzo;
- provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi e Infortuni.

ART. 3 Oneri a carico del Comune

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per le utenze di luce, gas ed acqua, per l'intero quinquennio salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, e di manutenzione ordinaria e straordinaria;

L'assicurazione Incendio è a carico del Comune, unificata agli altri immobili di proprietà comunale.

ART. 4 – Durata della convenzione

La presente convenzione scadrà in data 30/09/2024 e non è ammesso il rinnovo tacito.

Si procederà alla risoluzione anticipata della presente convenzione qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi indicati dai precedenti articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Braone
Ing. Mattioli Sergio

Il Presidente dell'Associazione Alpini
.....